

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1406

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZACCAGNINI

Sospensione delle azioni di recupero dei crediti fiscali, contributivi e per sanzioni nonché delle procedure esecutive relative a crediti bancari nei riguardi delle imprese agricole

Presentata il 23 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più drammatici della sua storia. I costi hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i ricavi delle produzioni agricole sono fermi agli anni settanta e non sono affatto remunerativi, pertanto i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. A questa drammatica situazione non si è riusciti, finora, a dare una risposta nonostante i notevoli servizi che il mondo agricolo offre alla società sotto il profilo della salute pubblica e della tutela dell'ambiente, del territorio e della biodiversità.

Ad esempio, fino al 1980 un litro di latte si vendeva a 850 lire al litro, il mangime costava 20.000 lire al quintale e il gasolio costava 300 lire al litro; oggi il prezzo di un litro di latte alla stalla è di 43 centesimi se il latte è di ottima qualità,

il mangime costa 42 euro al quintale e il gasolio 1 euro al litro.

In tale scenario le previsioni future sui redditi agricoli annunciate dalla Commissione europea sono scoraggianti e la Politica agricola comune (PAC) prevede una forte riduzione degli aiuti.

Il Mezzogiorno agricolo, pur essendo un giacimento d'oro in termini di salubrità delle materie prime, ha raggiunto livelli da primato nelle vendite all'asta: oltre il 60 per cento è concentrato in quest'area del Paese. Le vendite all'asta favoriscono l'arrivo nei campi di capitali riciclati da attività illecite, senza che finora sia stata estesa a questo istituto la normativa antiriciclaggio. Accanto a una situazione di grave disagio economico e sociale del comparto agricolo, il livello di tassazioni e di imposizioni fiscali rischia di far chiudere un numero non calcolato

di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe per molti territori che vivono solo di agricoltura. La fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali. Molte filiere risentono, inoltre, di distorsioni nei meccanismi di formazione dei prezzi all'origine a causa di una scarsa trasparenza, di frodi e di importazioni selvagge, che alterano la concorrenza e richiedono pertanto l'intervento regolatore dello Stato. Senza efficaci controlli, risorse e politiche antifrode, l'Italia è diventata la « pattumiera » del mondo. Senza regolamentazione delle borse merci e in mancanza di politiche mirate *anti-trust* il divario tra prezzi all'origine e prezzi al consumo è diventato sempre più penalizzante per chi produce.

Così, lungo la filiera, altri soggetti trattengono il valore aggiunto. Queste pratiche sleali, da giungla, vanno contrastate mediante norme cogenti e severe da parte dello Stato. Quando un Governo decide di contrastare dei fenomeni illeciti è a tal punto credibile che è sufficiente la minaccia di prendere provvedimenti seri, perché alcuni operatori capiscano che è il caso di agire secondo la legge. Il numero delle aziende attive nel 2012 è così sceso a 1.530.420, il 35 per cento in meno rispetto al 2000, essendo state espulse dal settore circa 800.000 aziende nell'ultimo decennio, nel silenzio generale. Ma le aziende vere che assumono manodopera sono un quinto. Insomma, un intero comparto soffre tragicamente pur offrendo cibi sani e gratuiti, poiché svalutati rispetto a quaranta anni fa. Questa condizione da Paese incivile che non interviene contro le ingiustizie ha ridotto le capacità contributive e sta mettendo a repentaglio la stessa esistenza delle imprese e degli imprenditori. L'indebitamento riguarda sia debiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Agenzia delle entrate, Equi-

talia eccetera — che debiti verso il sistema bancario e i fornitori.

I dirigenti di Equitalia hanno dichiarato che ben 980.000 aziende agricole in Italia sono esposte verso banche, INPS e fornitori per una somma complessiva di oltre 50 miliardi di euro, di cui i due terzi nel Mezzogiorno. Altri Paesi europei hanno già adottato provvedimenti a favore del settore: la Francia ha già messo in atto un piano da un miliardo e 800 milioni di euro e la Germania da 700 milioni di euro. Si tratta di interventi che cercano di dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi, alcune delle quali già attivate da tempo.

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) istituito con il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, solo nel prossimo *budget* europeo sarà rinnovato ed esteso anche al settore agricolo italiano, dopo essere stato utilizzato esclusivamente dall'industria e da altri Paesi europei. Il FEG ha lo scopo di fornire un sostegno ai lavoratori in esubero per favorire il reinserimento professionale, principalmente nelle regioni e nei settori svantaggiati dalla loro apertura ai mercati globalizzati.

La situazione del credito agricolo, inoltre, è drammatica sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare *deficit* di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e da ingiunzioni di pagamento per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte. Il crudele *credit crunch* per gli agricoltori non è stato fronteggiato adeguatamente dai fondi di garanzia dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) riservati solo alle aziende « *in bonis* ». Del resto, anche i diversi accordi sulla moratoria finora sperimentati e stipulati presso il Ministero dell'economia e delle finanze hanno agito prevalentemente nei confronti delle aziende industriali che avevano meno difficoltà di liquidità, al contrario di quelle agricole.

È invece indispensabile negoziare con Bruxelles una deroga urgente alle regole di

Basilea per consentire anche alle aziende agricole « non *in bonis* » di ottenere credito, di ristrutturare le passività e di uscire dalla crisi. Il disagio finanziario dovuto alla carenza di credito agrario non ha consentito, peraltro, di spendere efficacemente le risorse europee previste dai fondi strutturali, che continueranno così ad avvantaggiare altri Paesi europei dove i redditi agricoli hanno segno positivo. È reale il rischio che l'attuale stato di indebitamento delle aziende agricole possa avere ripercussioni negative sullo stato di avanzamento della spesa del programma di sviluppo rurale. Il rischio di disimpegno europeo avrà anche una concreta ripercussione nel prossimo periodo di programmazione.

Le misure previste dal Governo nel decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono risultate inequivocabilmente insufficienti anche in considerazione dello scenario socio-economico delineato e della necessità di realizzare i necessari interventi a favore della crescita, come richiesto al nostro Paese anche dalle maggiori istituzioni europee. Finora non vi è stato alcun intervento finalizzato al rilancio e alla crescita competitiva del settore agricolo; occorre quindi prevedere da parte del nostro Paese un rilancio competitivo dell'agricoltura che sappia tenere conto dei cambiamenti strutturali in atto a livello europeo e mondiale, i quali impongono un adeguamento alle nuove strategie e politiche di settore, con particolare riferimento alle modifiche in corso alla nuova PAC. Un rilancio che a partire dall'agricoltura consenta una ripresa di tutta l'economia reale.

L'agricoltura è stata, dunque, emarginata dalle scelte economiche del Paese compromettendo così la salute dei consumatori, che ritengono il « settore primario meritevole di sostegno » secondo i risultati di un sondaggio dello studioso Mannheim.

La presente proposta di legge prevede l'adozione di misure che consentano l'estensione di una moratoria dei debiti per tutte le aziende agricole in difficoltà

nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito. La moratoria è una preconditione per tornare a parlare di agricoltura nel nostro Paese e per garantire la tenuta sociale. È uno dei tasselli che servono ad attenuare gli effetti dell'asfissia creditizia in atto e a offrire una risposta più efficace rispetto ai limiti delle altre misure.

La proposta di legge deriva anche da un ordine del giorno (n. 9/04865-AR/051) presentato il 26 gennaio 2012 sul cosiddetto « decreto milleproroghe » e accolto favorevolmente dal Governo nella seduta dell'Assemblea n. 577, senza che abbia avuto, in seguito, nessun esito favorevole.

Tuttavia la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 25 luglio 2012 si è pronunciata favorevolmente su una proposta di legge per la moratoria dei debiti in agricoltura, proponendo anche altre fonti di copertura finanziaria che, attraverso una riconsiderazione delle disposizioni fiscali in materia di giochi (articolo 30-*bis* del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009), consentano di evitare gli « aiuti di Stato » con conseguente applicazione della regola « *de minimis* ». In definitiva, atteso che il ritardato pagamento delle somme dovute dalle imprese agricole genera interessi debitori sui quali lo Stato deve intervenire con i citati strumenti agevolativi « *de minimis* », si reputa che le imprese debbano riconoscere nei confronti dello Stato un tasso pari allo 0,5 per cento all'anno con l'applicazione, che si reputa adeguata, del « tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE).

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede una sospensione di un anno dei debiti delle imprese agricole e degli agricoltori in difficoltà nei confronti dell'INPS, dell'ISMEA, delle banche, dello Stato, delle regioni e degli enti locali derivanti da imposte non pagate, previo riconoscimento del debito.

In caso di utilizzo di tale beneficio da parte dell'agricoltore o dell'imprenditore

agricolo, decorso il termine della moratoria, si prevede una rateizzazione fino a un massimo di 72 mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 1 si provvede con il maggior gettito derivante dalle nuove aliquote, che vengono aumentate dello 0,5 per cento, per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi definite dall'articolo 2.

Si deve constatare, inoltre, che numerose aziende agricole hanno contenziosi aperti con gli istituti di credito. Al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà,

specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi (clausole vessatorie nei mutui o anatocismo nei rapporti di conto corrente), il successivo articolo 3 sospende per un anno sia le procedure fallimentari che ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole o di imprenditori agricoli, quando il debitore ha aperto un contenzioso con l'istituto di credito. Queste sospensioni si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole a fronte della crisi economica e di mercato e di limitarne le conseguenze economiche, finanziarie e sociali è sospesa per un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni, agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) da parte di aziende agricole o di imprenditori agricoli.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

ART. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 si provvede con il maggior gettito derivante dalle nuove aliquote per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Al comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

b) alla lettera b), le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;

c) alla lettera c), le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;

d) alla lettera d), le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

e) alla lettera e), le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

ART. 3.

1. È sospesa per due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di aziende agricole o di imprenditori agricoli il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

2. Fino alla data di cui al comma 1 del presente articolo è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0015260